

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 10 e 22 giugno 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo la forma abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con l'acronimo «UFAS».

Art. 9 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.

Art 10 **Obbligo d'informare del datore di lavoro**
(art. 11 e 52c LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

Art. 27g, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1^{bis}

Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale
(art. 53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 23 cpv. 1 LFLP)

^{1bis} Gli istituti di previdenza che soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale costituiscono fondi liberi se le loro riserve di fluttuazione hanno raggiunto il valore che si sono posti come obiettivo. Per il calcolo dei fondi liberi l'istituto deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.

¹ **RS 831.441.1**

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1: Organo supremo

Art. 33

(art. 51 e 51a LPP)

L'organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri. In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l'autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.

Sezione 2: Ufficio di revisione

Art. 34

Indipendenza

(art. 52a cpv. 1 LPP)

¹ L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

² Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

- a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
- b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
- c. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
- d. la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione;
- e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
- f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica;
- g. la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

³ Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

Art. 35 **Compiti**

(art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP)

¹ Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto.

² L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all'articolo 48/ siano complete e siano state controllate dall'organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale.

³ Qualora la gestione, l'amministrazione o l'amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l'ufficio di revisione esamina debitamente anche l'attività di questi ultimi.

Art. 35a, rimando contenuto nella rubrica, nonché cpv. 1 e 2, frase introduttiva**Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza**

(art. 52c cpv. 1 e 2 LPP)

¹ In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.

² Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di revisione indica in particolare:

Art. 36 **Rapporti con l'autorità di vigilanza**

(art. 52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

¹ Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all'organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, informerà l'autorità di vigilanza.

² Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l'ufficio di revisione lo comunica all'organo supremo e all'autorità di vigilanza.

³ L'ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se:

- a. la situazione dell'istituto richiede un intervento rapido;
- b. il suo mandato scade; o
- c. gli è stata revocata l'abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 2005² sui revisori.

Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale

Art. 37 e 39

Abrogati

Art. 40 **Indipendenza**
(art. 52a cpv. 1 LPP)

¹ Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

² Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

- a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
- b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
- c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
- d. la partecipazione alla gestione;
- e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;
- f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
- g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

³ Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

Art. 41, rimando contenuto nella rubrica

Rapporti con l'autorità di vigilanza
(art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

Art. 41a, rimando contenuto nella rubrica

Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(art. 52e e 65d LPP)

Art. 44, rimando contenuto nella rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva

Copertura insufficiente

(art. 65, 65c, 65d cpv. 4 e 72a–72g LPP)

² Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72e LPP), devono informare adeguatamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:

Art. 44c e 45

Abrogati

Art. 46 Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate

(art. 65b lett. c LPP)

¹ Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla legge del 17 dicembre 1993³ sul libero passaggio possono concedere miglioramenti delle prestazioni se:

- a. il 50 per cento al massimo dell'eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e
- b. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento.

² Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione, accreditate a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68a LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni.

³ Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

Art. 48a cpv. 1 lett. d-f e cpv. 3

¹ Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:

- d. le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio;
- e. le spese per l'ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza professionale;
- f. le spese per le autorità di vigilanza.

³ Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate, l'entità del corrispondente patrimonio investito deve figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. Ogni singolo investimento recherà menzione dell'ISIN (International Securities Identification Number), dell'offerente, della denominazione del prodotto, della quantità e del valore di mercato al termine fissato. L'organo supremo analizza annualmente la ponderazione e decide in merito alla continuazione di questa politica d'investimento.

Art. 48b **Informazione delle casse pensioni affiliate**

(art. 65a cpv. 4 LPP)

¹ Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

- a. l'ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, del rischio e delle spese;
- b. la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.

² Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

- a. il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione;
- b. la chiave di ripartizione applicata in seno all'istituto collettivo;
- c. la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.

Art. 48c **Informazione degli assicurati**

(art. 86b cpv. 2 LPP)

¹ Gli istituti collettivi devono indicare nell'allegato al conto annuale le informazioni di cui all'articolo 48b che li concernono.

² La commissione di previdenza comunica per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la cassa pensioni affiliata.

Art. 48d

Abrogato

Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili

Art. 48f Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni

(art. 51b cpv. 1 LPP)

¹ Le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

² Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g–48l.

³ Possono essere incaricati di investire e amministrare patrimoni di previdenza in qualità di persone e istituzioni esterne soltanto:

- a. le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche;
- b. i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995⁵ sulle borse;
- c. le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 2006⁶ sugli investimenti collettivi;
- d. le assicurazioni secondo la legge del 17 dicembre 2004⁷ sulla sorveglianza degli assicuratori;
- e. gli intermediari finanziari attivi all'estero, sottoposti a una vigilanza equivalente di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta.

⁴ La Commissione di alta vigilanza può abilitare anche altre persone o istituzioni a svolgere i compiti di cui al capoverso 3.

Art. 48g Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili

(art. 51b cpv. 1 LPP)

¹ La verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011⁸ concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

² Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima può procedere a una verifica dell'integrità e della lealtà.

⁴ RS 952.0

⁵ RS 954.1

⁶ RS 951.31

⁷ RS 961.01

⁸ RS 831.435.1; RU 2011 3425

Art. 48h **Conflitti d'interesse**

(art. 51b cpv. 2 LPP)

¹ Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto.

² I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l'istituto conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto.

Art. 48i **Negozi giuridici con persone vicine**

(art. 51c LPP)

¹ In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

² Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

Art. 48j **Affari per conto proprio**

(art. 53a lett. a LPP)

¹ Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse dell'istituto. In particolare, non sono autorizzate a:

- a. sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running);
- b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
- c. modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo.

Art. 48k **Cessione di vantaggi patrimoniali**

(art. 53a lett. b LPP)

¹ Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente all'istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per l'istituto.

² Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da

sottoporre all'istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Art. 48l **Obbligo di comunicare**
(art. 51b cpv. 2, 52c cpv. 1 lett. b e 53a lett. b LPP)

¹ Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

² Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k.

Art. 49a cpv. 2 lett. c

² L'organo supremo ha in particolare i seguenti compiti:

- c. prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f-48l.

Art. 58a cpv. 3

³ L'istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 59 **Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale**
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche a:

- a. le fondazioni di finanziamento;
- b. i fondi padronali di previdenza;
- c. il fondo di garanzia.

Art. 60e, rubrica

Emolumento per compiti particolari

Art. 60e^{bis} **Diritto di ricorso dell'UFAS**

L'UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48f capoversi 1 e 2, 48g-48l e 49a capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l'esercizio 2012.

V

Fatte salve le lettere a e b, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012:

- a. l'articolo 48f capoversi 1 e 2 nonché gli articoli 48g-48l e 49a capoverso 2 entrano in vigore il 1° agosto 2011;
- b. l'articolo 48f capoversi 3 e 4 entra in vigore il 1° gennaio 2014.

10 e 22 giugno 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto

¹ Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:

$$\frac{Pp \times 100}{Cp} = \text{grado di copertura in percentuale}$$

Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

² Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.

Allegato
(cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 giugno 1998⁹ sul «Fondo di garanzia LPP»

Art. 3 Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.

Art. 6 cpv. 2

² I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l'organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest'ultimo è sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.

Art. 7 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

¹ L'ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio del fondo di garanzia.

² Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre garanzia di poter adempiere i propri impegni.

Art. 8 Rapporto

Il Consiglio di fondazione trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.

Art. 9 cpv. 3

³ Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all'elenco.

⁹ RS 831.432.1

Art. 14 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

- a. le sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);
- b. gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);
- c. gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).

^{1bis} Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, e, f e g LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP¹⁰.

Art. 15, rubrica, e cpv. 1

Contributi per sovvenzioni e indennizzi

¹ La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, per gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l'articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Art. 17 cpv. 4 e 5

⁴ L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle informazioni.

⁵ Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l'organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:

- a. la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d'uscita;
- b. il grado di copertura;
- c. l'entità del tasso d'interesse tecnico.

Art. 18 cpv. 1

¹ Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.

Art. 21 cpv. 1

¹ Le domande di sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l'anno civile determinante. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.

¹⁰ RS 831.42

Art. 23 cpv. 3

³ Gli istituti di previdenza comunicano al datore di lavoro la somma dei salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia dei suoi lavoratori nella forma prescritta dall'organo di direzione del fondo di garanzia. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.

Art. 25 cpv. 2 lett. b

² Il risanamento non è più possibile quando:

- b. nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.

Art. 26 cpv. 4

⁴ Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previdenza divenuti insolvibili. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo proposito un regolamento che va sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.

2. Ordinanza del 3 ottobre 1994¹¹ sul libero passaggio

Art. 19b lett. c

Il registro può essere consultato:

- c. dalla Commissione di alta vigilanza.

¹¹ RS 831.425

4 Commento alla modifica dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Articolo 9 capoverso 4

La modifica apportata a questo capoverso è puramente redazionale: in tutto l'atto legislativo la forma abbreviata «Ufficio federale» viene sostituita con l'acronimo «UFAS».

Articolo 10 Obbligo d'informare del datore di lavoro

L'articolo 10 secondo periodo dell'attuale OPP 2 stabilisce che il datore di lavoro «deve fornire all'ufficio di controllo le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35)». La riforma strutturale della LPP rende necessari due adeguamenti in questa disposizione: «ufficio di controllo» viene sostituito con «ufficio di revisione» e, nel rinvio, l'articolo 35 OPP 2 viene sostituito con il nuovo articolo 52c LPP, che disciplina i compiti dell'ufficio di revisione.

Articolo 27g capoverso 1^{bis} Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale

L'attuale capoverso stabilisce unicamente i bilanci di riferimento per il calcolo dei fondi liberi, senza però dare una definizione di tali fondi. Nella disposizione sarà pertanto inserito il criterio per la loro determinazione. Finora i fondi liberi non erano definiti nella legislazione. Secondo la raccomandazione n. 2 delle norme contabili Swiss GAAP RPC 26, obbligatorie per le casse pensioni, un'eccedenza di ricavi può sussistere soltanto se le riserve di fluttuazione hanno raggiunto il livello prescritto. Questo principio rafforza la sicurezza finanziaria degli istituti.

Analogamente a quanto previsto dalle norme contabili Swiss GAAP RPC 26, l'OPP 2 prevede pertanto che i fondi liberi sussistono soltanto se un istituto di previdenza che adempie i requisiti della capitalizzazione completa ha interamente alimentato la sua riserva di fluttuazione. Questa disposizione è applicabile non soltanto alle casse gestite da sempre secondo il sistema della capitalizzazione completa ma anche a quelle che sono passate dalla capitalizzazione parziale a quella completa conformemente all'articolo 72f LPP.

Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale non possono avere fondi liberi fintanto che non hanno raggiunto un grado di copertura dell'80 per cento conformemente all'articolo 44 OPP 2. Questa soglia è uno degli obiettivi finanziari minimi previsti dalla legge per le casse a capitalizzazione parziale. È quindi giustificato che questi istituti possano avere fondi liberi soltanto se il loro grado di copertura è almeno dell'80 per cento.

La presente disposizione non concerne il miglioramento delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate.

Sezione 1: Organo supremo

Nel capitolo 3 (Organizzazione) viene inserita una nuova sezione affinché l'ordinanza contempli disposizioni esecutive, oltre che per l'ufficio di revisione e i periti in materia di previdenza professionale, anche per l'organo supremo.

Articolo 33

In seguito all'inserimento delle condizioni per l'abilitazione degli uffici di revisione direttamente nella legge (art. 52b LPP), il contenuto dell'attuale articolo 33 OPP 2 non ha

più ragione d'essere (cfr. messaggio sulla riforma strutturale: FF 2007 pagg. 5213-5214 e 5227-5228); al suo posto viene disciplinata la composizione dell'organo supremo.

Nelle Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni emanate dal Consiglio federale il 10 giugno 2005 si legge che l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori giusta l'articolo 51 LPP non è garantita se l'organo paritetico superiore è composto soltanto da due membri. Con sole due persone nell'organo supremo, il processo di formazione delle opinioni o di elaborazione delle decisioni risulta inadeguato. La nuova OPP 2 stabilisce che l'organo supremo deve contare almeno quattro membri. L'autorità di vigilanza può ammettere un numero inferiore di membri solo in casi particolari e motivati, ad esempio se a causa della messa in liquidazione di un istituto di previdenza non si dovessero più individuare persone interessate a ricoprire questa funzione. Questa disposizione vale peraltro solo per l'organo supremo dell'istituto di previdenza e non per l'organo paritetico di una singola cassa pensioni.

Sezione 2: Ufficio di revisione

Il titolo della nuova sezione 2 è stato modificato (sostituzione di «Ufficio di controllo» con «Ufficio di revisione») per coerenza terminologica con gli articoli 52a - 52c LPP.

Articolo 34 Indipendenza

L'indipendenza dell'ufficio di revisione viene rafforzata a beneficio di un migliore governo d'impresa nel 2° pilastro. Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 728 CO e ne adegua la formulazione al 2° pilastro.

Il capoverso 1 stabilisce in termini generali che l'ufficio di revisione deve essere indipendente e assolvere i suoi compiti di verifica in modo obiettivo. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto (*independence in fact*) né in apparenza (*independence in appearance*). La revisione ineccepibile di un bilancio da parte di un ufficio di revisione oggettivamente imparziale è priva di valore agli occhi di terzi, se la credibilità della revisione verso l'esterno è pregiudicata da circostanze che destano l'impressione di una mancanza d'indipendenza dell'ufficio di revisione.

Tale impressione non è da intendersi quale giudizio etico su un'effettiva parzialità dell'ufficio di revisione. L'impressione di parzialità è considerata sussistere se corrisponde alla percezione dell'osservatore medio. Essa può derivare soprattutto da circostanze di natura personale.

Il capoverso 2 elenca alcune circostanze particolari in cui il requisito di indipendenza non è soddisfatto. Ad esempio, l'ufficio di revisione non può esercitare una funzione decisionale in seno all'istituto per il quale svolge compiti di verifica o esservi legato da un rapporto di lavoro (lett. a), non può prestare servizi che comportano il rischio di dover verificare propri lavori (lett. d) e nemmeno partecipare direttamente o indirettamente alla società fondatrice o alla gestione dell'istituto di previdenza (lett. b). Dal canto suo, il revisore dirigente non può avere una relazione stretta con persone che ricoprono funzioni decisionali (lett. c). In concreto, una *holding* che gestisce un istituto di previdenza con una società e ne verifica la tenuta dei conti con un'altra non è indipendente.

L'attuale rinvio all'articolo 33 OPP 2 deve essere stralciato poiché questa disposizione avrà un nuovo contenuto, mentre le condizioni per poter esercitare la funzione di ufficio di revisione saranno disciplinate nell'articolo 52b LPP.

Articolo 35 Compiti

Poiché i compiti di verifica dell'ufficio di revisione non saranno più disciplinati sia a livello di legge che di ordinanza ma soltanto nel nuovo articolo 52c LPP, una gran parte dell'articolo 35 OPP 2 può essere abrogata.

Nel capoverso 1 è stata inserita una disposizione di dettaglio in base alla quale, nell'ambito delle verifiche concernenti la gestione e l'organizzazione dell'istituto di previdenza (art. 52c cpv. 1 lett. b LPP), l'ufficio di revisione è tenuto ad accertare l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto. «Adeguato» significa che il controllo deve corrispondere al profilo di rischio dell'istituto di previdenza. Soprattutto nel caso delle casse più piccole, il controllo può pertanto essere organizzato in modo molto semplice e informale (separazione delle funzioni, principio della doppia verifica, firma collettiva ecc.). Gli istituti più grandi, invece, non potranno praticamente più fare a meno di un vero e proprio sistema di controllo interno. Toccherà alla Commissione di alta vigilanza emanare prescrizioni più dettagliate in merito.

Il capoverso 2 concretizza la verifica del rispetto dei doveri di lealtà: controllare che tali doveri siano rispettati è compito in primo luogo dell'organo supremo, verificare che tali controlli siano effettuati in misura sufficiente (art. 52c cpv. 1 lett. c LPP) spetta all'ufficio di revisione. Affinché la verifica sia significativa, l'ufficio di revisione deve accertare perlomeno con controlli a campione le indicazioni contenute nelle dichiarazioni fornite ai sensi dell'articolo 48/.

Il contenuto dell'attuale capoverso 3 (rapporto dell'ufficio di controllo sul risultato delle sue verifiche destinato all'autorità di vigilanza) viene ora disciplinato nell'articolo 52a capoverso 2 LPP (consegna del rapporto da parte dell'istituto di previdenza). Poiché non figura nel nuovo articolo 52c LPP, l'esame previsto dall'attuale capoverso 4 in caso di affidamento della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio dell'istituto di previdenza a terzi è trasferito nel nuovo capoverso 3.

Il capoverso 5 viene abrogato in quanto la facoltà di emanare direttive destinate alle autorità di vigilanza non compete più all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, bensì alla Commissione di alta vigilanza (art. 64a cpv.1 lett. a LPP).

Articolo 35a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

Il contenuto dell'articolo 35a OPP 2 rimane invariato, in quanto completa e precisa l'articolo 52c capoverso 1 lettera f e capoverso 2 LPP in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza. Dal punto di vista formale, invece, occorre adeguare il rinvio indicato tra parentesi nella rubrica, giacché l'articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l'articolo 52c LPP. Inoltre, nel capoverso 1 e nella frase introduttiva del capoverso 2 «ufficio di controllo» è sostituito con «ufficio di revisione».

Articolo 36 Rapporti con l'autorità di vigilanza

Dal punto di vista formale, è necessario modificare il rinvio tra parentesi nella rubrica, in quanto l'articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l'articolo 52c LPP. Inoltre, in tutti i capoversi il termine «ufficio di controllo» è sostituito con «ufficio di revisione».

Le disposizioni contemplate dai nuovi articoli 52a capoverso 2 e 52c capoverso 1 lettere a e b LPP rendono superfluo il capoverso 1 che lascia così il posto al capoverso 2.

Il capoverso 2 introduce l'obbligo dell'ufficio di revisione di informare, oltre all'autorità di vigilanza, anche l'organo supremo qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di pregiudicare la buona reputazione e la garanzia di un'attività irreprendibile di responsabili di un istituto di previdenza o di un istituto dedito alla previdenza professionale. La duplice notifica assicura che sia l'organo supremo sia l'autorità di vigilanza siano in possesso delle stesse informazioni.

Il capoverso 3 rimane invariato dal punto di vista del contenuto, ma viene articolato diversamente.

Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale

L'introduzione di una nuova sezione 1 (Organo supremo) prima dell'articolo 33 comporta un adeguamento della numerazione dei titoli delle sezioni attuali.

Articolo 37 e 39 (abrogati)

Poiché ora le condizioni per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale sono disciplinate nella legge (art. 52d LPP), gli articoli 37 e 39 non hanno più ragione d'essere.

Articolo 40 Indipendenza

Il rinvio tra parentesi nella rubrica è oggetto di un adeguamento formale. Per quanto riguarda invece il contenuto dell'articolo, dato che l'attuale formulazione generale («non può essere vincolato») non è più sufficiente, viene inserito un elenco dettagliato dei motivi di incompatibilità che ricalca quello degli articoli 34 OPP 2 e 728 CO. Pertanto, i criteri che il perito in materia di previdenza professionale deve soddisfare per essere indipendente sono simili a quelli posti all'ufficio di revisione. In futuro, in particolare, le società che gestiscono un istituto di previdenza non potranno più ricoprire anche la funzione di perito per lo stesso istituto.

L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto (*independence in fact*) né in apparenza (*independence in appearance*). Al riguardo, fa stato la percezione dell'osservatore medio. Lo scopo del legislatore non è solo di prevenire tentativi di pressione da parte del mandante, ma anche di tutelare l'immagine del perito in materia di previdenza professionale che occupa una posizione del tutto simile a quella di un'autorità.

Conformemente alla lettera a del capoverso 2 i periti non possono essere membri dell'organo supremo, partecipare alla gestione dell'istituto di previdenza, esercitare un'altra funzione decisionale in seno all'istituto di previdenza o avere un rapporto di lavoro con esso.

La lettera b stabilisce che una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o alla gestione dell'istituto di previdenza non è compatibile con l'attività di perito. È quindi escluso che una compagnia di assicurazioni o una società costituisca un istituto collettivo e ne affidi la verifica a un perito che lavora per essa o per una sua affiliata. Per partecipazione indiretta si intendono partecipazioni significative tramite società intermedie.

Secondo la lettera c, tra il perito e i responsabili delle decisioni dell'istituto di previdenza non deve sussistere alcuna stretta relazione familiare o economica

Conformemente alla lettera d, la partecipazione alla gestione dell'istituto di previdenza è incompatibile con l'attività di perito. Un simile divieto di autoverifica appare ovvio dal punto di vista della *Corporate Governance* e vale anche nel caso in cui, all'interno della

medesima società, tra il perito e i responsabili della gestione sussista una rigorosa separazione personale. Una prestazione che si limita alla pura amministrazione tecnica o alla contabilità è senz'altro compatibile con un mandato di perito.

In base alla lettera e, l'assunzione di un mandato che comporta una dipendenza economica a lungo termine (rischio di concentrazione) non è compatibile con l'attività di perito. Occorre valutare caso per caso, se un mandato comporti o meno dipendenza economica a lungo termine. Analogamente alla prassi vigente per gli uffici di revisione, gli onorari che ne risultano non dovrebbero superare il 20 per cento della somma complessiva degli onorari percepiti (nel caso delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, conformemente all'articolo 11 capoverso 1 lettera a della legge sui revisori tale limite si situa addirittura al 10 per cento). Bisogna ovviamente tenere conto del fatto che nella fase iniziale dell'attività del perito la disposizione è impossibile da rispettare e non va quindi applicata durante questo periodo (2-3 anni).

La lettera f vieta la conclusione di contratti a condizioni non conformi al mercato o di contratti che implicino un interesse del perito al risultato della verifica. Tra questi rientrano in particolare i contratti che prevedono un onorario commisurato ai guadagni, la concessione di sconti insolitamente elevati o la garanzia di esercitare una funzione nell'istituto da verificare. Il perito, inoltre, non può essere un destinatario delle prestazioni dell'istituto di previdenza che è chiamato a esaminare, poiché in tal caso potrebbe avere un interesse al risultato della verifica.

Conformemente alla lettera g, l'indipendenza del perito viene meno quando quest'ultimo è vincolato a direttive del datore di lavoro cui fa capo un istituto di previdenza aziendale.

Il capoverso 3 estende il campo di applicazione delle disposizioni di incompatibilità a tutti i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione della società che esegue il mandato di perito.

Articolo 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza

L'articolo 41 OPP 2 viene mantenuto, in quanto contiene un'utile disposizione aggiuntiva agli articoli 52e, 62 e 62a LPP riguardante i rapporti del perito con l'autorità di vigilanza. Dal punto di vista formale, il rinvio tra parentesi nella rubrica deve essere adeguato poiché l'articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l'articolo 52e LPP.

Articolo 41a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

L'articolo 41a OPP 2 rimane invariato, dato che completa l'articolo 52e LPP e disciplina in dettaglio i compiti particolari che spettano al perito in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza. Dal punto di vista formale, il rinvio tra parentesi nella rubrica deve essere adeguato poiché l'articolo 53 LPP è stato abrogato e al suo posto è stato inserito l'articolo 52e LPP.

Articolo 44 Copertura insufficiente

Il capoverso 1 definisce la copertura insufficiente. Questa definizione vale sia per le casse pensioni a capitalizzazione completa che per gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema di capitalizzazione parziale. Il grado di copertura è calcolato allo stesso modo per entrambi i tipi di istituto.

Le conseguenze di una copertura insufficiente sono invece diverse. La copertura del disavanzo degli istituti a capitalizzazione parziale è infatti garantita (almeno parzial-

mente) dal datore di lavoro; tranne nei casi previsti all'articolo 72e LPP, non è pertanto prescritta l'adozione di misure di risanamento e né gli assicurati attivi né i beneficiari di rendita risentono della copertura insufficiente. Tecnicamente parlando, non si tratta pertanto di una copertura insufficiente ma della parte non capitalizzata dell'istituto di previdenza. Per questa ragione, gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico a capitalizzazione parziale sono soggetti all'obbligo di informazione di cui all'articolo 44 capoverso 2 OPP 2 soltanto se il loro grado di copertura scende al di sotto di quello iniziale. Indipendentemente da quest'obbligo d'informazione, fino al raggiungimento dell'obiettivo di copertura dell'80 per cento gli istituti a capitalizzazione parziale devono sottoporre ogni cinque anni all'autorità di vigilanza un piano in cui spiegano come intendono raggiungere la soglia prescritta entro 40 anni dall'entrata in vigore della modifica di legge (lett. c delle disposizioni transitorie).

Articolo 44c (abrogato)

L'attuale articolo 44c prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali esamini ogni anno la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e ne renda conto al Consiglio federale. In futuro, questo resoconto annuale sarà eseguito dalla Commissione di alta vigilanza. Poiché l'esame richiesto si basa soprattutto sui dati forniti dalle autorità di vigilanza cantonali, la Commissione di alta vigilanza è più vicina alla fonte e non ha senso che anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali richieda e valuti gli stessi dati. La Commissione di alta vigilanza è libera di decidere sia la forma sia la frequenza del resoconto. Ad esempio, potrebbe illustrare la situazione finanziaria degli istituti di previdenza nel proprio rapporto di attività annuale (art. 64a cpv. 3 LPP) oppure in una pubblicazione separata. Lo stralcio di questo resoconto dall'elenco dei compiti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non significa però che in futuro esso non si occuperà più della situazione finanziaria degli istituti di previdenza e non si esprimerà più nel merito, anche se lo farà in una forma diversa da quella usata sinora.

Articolo 45 (abrogato)

Il capoverso 1 è ripreso nell'articolo 72a capoverso 1 LPP. Il capoverso 2 primo periodo è ormai superato, visto che nel quadro della 1^a revisione LPP sono state dichiarate obbligatorie le norme contabili Swiss GAAP RPC 26. Da queste norme è derivabile anche la disposizione del secondo periodo, secondo cui in caso di attivazione della garanzia l'istituto di previdenza deve far figurare l'importo della medesima nel bilancio. L'articolo 45 OPP 2 può pertanto essere interamente abrogato.

Articolo 46 (nuovo) Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi o comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate

L'articolo 46 concerne l'ammissibilità di un miglioramento delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate.

La disposizione si basa sull'articolo 65b LPP e si inserisce nel contesto seguente: gli articoli 65 e 65a LPP attribuiscono all'istituto di previdenza il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi di previdenza e di dichiararla in modo trasparente. In virtù dell'articolo 65a capoverso 5 LPP, nell'articolo 47 capoverso 2 OPP 2 è stato stabilito che gli istituti di previdenza devono allestire e articolare il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 264, nella versione del 1° gennaio 2004, e che queste ultime sono applicabili per analogia anche agli altri istituti della previdenza professionale. Conformemente all'articolo 48e OPP 2, le norme per la costituzione della riserva di fluttuazione devono essere stabilite in un regolamento, rispettando il principio di continuità. L'alimentazione della riserva fino al livello prescritto è di fondamentale importanza per l'equilibrio finanziario dell'istituto. D'altro canto, però, anche la partecipazione degli assicurati (attivi) ai risultati positivi è un elemento impor-

tante della politica delle prestazioni di molti istituti. L'introduzione del nuovo articolo 46 sull'alimentazione della riserva di fluttuazione va vista alla luce di questo dilemma e della responsabilità propria dell'istituto di previdenza: la disposizione serve a evitare che gli istituti di previdenza, come spesso accade nella prassi, si affrettino a migliorare le proprie prestazioni quando registrano rendimenti positivi, relegando in secondo piano l'alimentazione delle riserve di fluttuazione. Il campo d'applicazione dell'articolo è ristretto agli istituti che presentano un rischio particolarmente elevato di concedere in modo irresponsabile miglioramenti eccessivi delle prestazioni. Si pensa in particolare agli istituti collettivi e comuni – eccettuati gli istituti di previdenza di associazioni e gli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro che hanno strette relazioni economiche o finanziarie (v. cpv. 3) – che, essendo in concorrenza tra loro, possono facilmente cadere nella tentazione di dare la priorità al miglioramento delle prestazioni, i cui effetti sono immediatamente visibili, piuttosto che all'alimentazione delle riserve di fluttuazione, la cui importanza si manifesta soltanto a lungo termine, al fine di attirare nuovi affiliati.

L'ordinanza non prevede una regolamentazione per gli istituti di previdenza esclusi dal campo d'applicazione della disposizione, poiché si parte dall'idea che i datori di lavoro con un proprio istituto di previdenza agiscano in modo più avveduto, dato che sono direttamente esposti al rischio di dover adottare provvedimenti di risanamento in seguito alla concessione di miglioramenti delle prestazioni irresponsabili.

In caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti all'articolo 46 potranno accordare miglioramenti delle prestazioni soltanto entro certi limiti. In questo modo, si tiene conto sia dell'esigenza di far partecipare gli assicurati (attivi) ai risultati positivi conseguiti dall'istituto già prima della costituzione completa della riserva di fluttuazione sia della necessità di garantire l'equilibrio finanziario della cassa. Se la riserva di fluttuazione non è interamente alimentata, un istituto potrà dunque concedere miglioramenti delle prestazioni a due condizioni: utilizzare a tal fine al massimo il 50 per cento dell'eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione (lettera a) e disporre di una riserva di fluttuazione alimentata almeno in misura del 75 per cento dell'attuale obiettivo di riferimento (lettera b). Questo significa anche che il grado di copertura dell'istituto di previdenza calcolato conformemente all'articolo 44 OPP 2 deve essere superiore al 100 per cento. Visto che la riserva di fluttuazione non è integrata nel capitale di previdenza, un grado di copertura del 100 per cento corrisponde infatti a una situazione in cui l'istituto non ha alcuna riserva. Per l'esame dell'adempimento di queste condizioni, non si deve ovviamente tenere conto dell'ammontare dei miglioramenti previsti. Se del caso, la verifica va inoltre eseguita anche per le singole casse pensioni affiliate.

Nell'ordinanza non è possibile elencare esattamente ed esaustivamente tutti i possibili miglioramenti delle prestazioni. In caso di necessità, spetterebbe alla Commissione di alta vigilanza emanare direttive contenenti le necessarie precisazioni e distinzioni. Già ora si può però dire che le seguenti operazioni non potranno essere considerate come miglioramenti delle prestazioni ai sensi dell'articolo 46: la corresponsione di interessi fino a concorrenza del tasso d'interesse minimo (nel primato dei contributi) e la concessione di prestazioni che non superano il tasso d'interesse tecnico applicato (nel primato delle prestazioni). Un'ulteriore precisazione è fornita dal capoverso 2, in cui è stabilito espressamente che le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione accreditate a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68a LPP non sono considerate come miglioramento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 46.

Naturalmente, l'articolo 46 è applicabile soltanto laddove la costituzione di una riserva di fluttuazione è necessaria ed è quindi irrilevante per gli istituti di previdenza che dispongono di una copertura assicurativa integrale contro tutti i rischi.

Articolo 48a capoverso 1 lettera d e capoverso 3 Spese di amministrazione

In futuro, nel conto d'esercizio dovranno essere indicate, oltre alle spese dell'amministrazione generale, alle spese di amministrazione del patrimonio e alle spese di marketing e alle spese pubblicitarie, anche le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio. Tale misura dà seguito a una proposta avanzata dalla Sottocommissione LPP e approvata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Per aumentare ulteriormente la trasparenza delle spese di amministrazione, in futuro dovranno essere indicate esplicitamente anche le spese per le attività di controllo e consulenza previste dalla legge (ufficio di revisione, perito in materia di previdenza professionale e autorità di vigilanza).

Il nuovo capoverso 3 concerne il problema delle spese di amministrazione del patrimonio, che non sempre possono essere indicate in modo completo nel conto annuale: quest'ultimo indica di regola soltanto le spese esplicitamente addebitate all'istituto di previdenza. Si tratta pertanto di un'interpretazione restrittiva della nozione di spese di amministrazione del patrimonio, che esclude altre componenti di spesa quali gli emolumenti e le spese di transazione, che per ragioni di trasparenza e completezza dovrebbero invece figurare nel conto d'esercizio. Tuttavia, l'imposizione di una trasparenza totale in questo settore implicherebbe l'impossibilità di investire in fondi o in prodotti strutturati. Si tratterebbe, di fatto, di un divieto, che, vista l'elevata quota di mercato di tali prodotti, avrebbe risvolti molto problematici.

Nella pratica esistono però norme riconosciute che permettono di definire le spese di amministrazione del patrimonio. Queste possono per esempio essere suddivise nelle componenti seguenti: a) la *Total Expense Ratio* (TER), che include le commissioni di gestione, le commissioni di performance, le spese di deposito, le spese di servizio, le commissioni di gestione del fondo e le spese di amministrazione; b) le spese di transazione e le imposte, che includono, per esempio, le commissioni di brokeraggio, le commissioni di borsa, le imposte sulle transazioni e le imposte sui redditi; c) le ulteriori spese, che includono le spese per consulenze, controlling e *global custody*. A livello di ordinanza non è tuttavia possibile dare una definizione delle spese di amministrazione del patrimonio precisa e valida per tutti i tipi di investimenti e prodotti. Vista la complessità della materia, toccherà pertanto alla Commissione di alta vigilanza, in caso di necessità, elaborare le necessarie spiegazioni. Questo permetterà di aumentare, in generale, la trasparenza della dichiarazione delle spese di amministrazione del patrimonio. Gli istituti di previdenza hanno inoltre già oggi la possibilità di indicare le spese comprovate nel conto d'esercizio, alla rubrica "spese di amministrazione del patrimonio", o nell'allegato.

Conformemente al capoverso 3, l'entità del patrimonio investito in prodotti poco trasparenti, vale a dire le cui spese non possono essere indicate come spiegato più sopra, deve figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. L'organo supremo è tenuto ad analizzare annualmente la ponderazione della sua politica di investimento e a decidere in merito alla sua continuazione.

Le spese di amministrazione dovranno essere indicate per la prima volta in questa forma nel conto annuale 2012.

Articolo 48b **Informazione delle casse pensioni affiliate**

L'applicazione nella prassi delle disposizioni contenute nell'attuale articolo 48b si è rivelata insufficiente per vari motivi. Uno di essi è la formulazione in termini troppo generali dell'obbligo di comunicare i principi «determinanti» per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurative. Nel settore dei premi di rischio, in particolare, è praticamente impossibile esporre tali principi in una forma intelligibile. Questi premi, infatti, sono elaborati dalle compagnie di assicurazione con modelli di calcolo complessi protetti, per motivi di concorrenza, dal segreto professionale delle singole compagnie. Il compito di verificare la plausibilità di tali calcoli spetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Dal conto d'esercizio di una compagnia di assicurazione sulla vita (circolare FINMA 2008/36, Contabilità nel quadro della previdenza professionale) è possibile evincere la sua partecipazione complessiva al settore della previdenza professionale (attività di assicurazione collettiva), ma non quella a un singolo istituto di previdenza.

Secondo il nuovo articolo 48b devono essere fornite tutte le informazioni che interessano direttamente gli assicurati. Il capoverso 1 obbliga gli istituti collettivi a comunicare a tutte le casse pensioni affiliate l'ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati e la parte dei premi versati da ciascuna di esse, suddivisi secondo la quota di risparmio, di rischio e di spese.

Conformemente al capoverso 2, gli istituti collettivi devono altresì comunicare a ogni cassa pensioni affiliata il totale dei loro fondi liberi o la loro partecipazione alle eccedenze, la chiave di ripartizione applicata in seno all'istituto collettivo e l'importo effettivo che le spetta. Sulla scorta di queste informazioni, gli assicurati possono farsi un quadro della propria situazione ed effettuare confronti con altri istituti.

Il capoverso 3 è abrogato. La disposizione secondo cui l'ultimo rapporto del perito in materia di previdenza professionale costituisce la base per l'informazione alle casse pensioni affiliate da parte dell'istituto di previdenza conformemente all'articolo 65a capoverso 3 LPP (informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura) si è rivelata troppo vaga per due motivi: innanzitutto tale rapporto non contiene imperativamente indicazioni su tutti i punti citati, in secondo luogo non viene allestito tutti gli anni. Inoltre, molte di queste informazioni si trovano già nel conto annuale. Inoltre, va da sé che le informazioni sulla riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura si basano sempre su calcoli del perito in materia di previdenza professionale.

Articolo 48c **Informazione degli assicurati**

Il contenuto dell'articolo 48c è modificato integralmente. In analogia all'articolo 48b capoverso 3, la disposizione vigente stabilisce che la base dell'informazione degli assicurati da parte dell'istituto di previdenza, conformemente all'articolo 86b capoverso 2 secondo periodo LPP (vedi sopra), è costituita dal rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale. I motivi della modifica sono quindi gli stessi addotti per il capoverso 3 dell'articolo 48b (vedi sopra).

Il nuovo articolo 48c stabilisce in che modo le informazioni di cui all'articolo 48b devono essere comunicate agli assicurati: quelle concernenti l'istituto di previdenza devono essere indicate nel rapporto annuale, quelle concernenti la cassa pensioni affiliata, vanno fornite per scritto, su richiesta, dalla commissione di previdenza.

Articolo 48d (abrogato)

I principi per la ripartizione delle eccedenze sono già ampiamente disciplinati nell'articolo 48b LPP; per questo motivo l'articolo 48d capoverso 1 è abrogato.

Secondo l'attuale capoverso 2 l'istituto di previdenza allestisce annualmente un conteggio comprensibile e commentato sul calcolo e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze. La prassi ha evidenziato che l'allestimento di un conteggio comprensibile comporta un dispendio di risorse spropositato. Inoltre, è praticamente impossibile definire in modo soddisfacente il termine «comprensibile».

Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili

Il titolo prima dell'articolo 48f segg. viene adeguato, in quanto gli articoli successivi tematizzano l'integrità e la lealtà non solo degli amministratori patrimoniali, ma di tutte le persone incaricate della gestione e dell'amministrazione di un istituto di previdenza.

Articolo 48f Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni

Sebbene sia responsabile della direzione generale dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale, di norma, l'organo supremo paritetico non è composto esclusivamente da specialisti del settore per cui, spesso, delega lo svolgimento di compiti di conduzione pratici a esperti, segnatamente a gestori e amministratori patrimoniali. I primi assicurano il disbrigo delle operazioni correnti dell'istituto di previdenza, i secondi reggono le sorti dell'istituto di previdenza, e di conseguenza di tutti gli assicurati, dal punto di vista finanziario. Visto il ruolo fondamentale che entrambe queste categorie di persone svolgono in seno agli istituti di previdenza è necessario inasprire i requisiti.

Conformemente al capoverso 1, chi vuole occuparsi della gestione di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale deve disporre di conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale. Dispone sicuramente delle conoscenze teoriche necessarie un gerente di cassa pensioni con diploma federale o uno specialista in amministrazione con attestato professionale federale. Esistono però anche altre possibilità interne o esterne al settore del 2° pilastro per acquisire le conoscenze teoriche che abilitano alla gestione di un istituto di previdenza. Le formazioni o i perfezionamenti necessari possono essere recuperati, entro un termine adeguato, anche dopo l'entrata in funzione. Per non restringere eccessivamente il campo, il legislatore rinuncia pertanto a prescrivere esplicitamente nell'ordinanza una formazione specifica. Soprattutto negli istituti di dimensioni modeste, la direzione è spesso assunta internamente o dal datore di lavoro, il che dovrà continuare a essere possibile anche in futuro. La disposizione non è applicabile ai dirigenti già in carica.

Conformemente al capoverso 2, chi intende essere attivo nell'amministrazione patrimoniale (che comprende anche l'investimento del patrimonio) deve essere abilitato a tale scopo e adempiere i requisiti di cui all'articolo 51b LPP (buona reputazione, garanzia di attività irreprensibile, nessun conflitto d'interesse). Deve inoltre garantire l'adempimento delle prescrizioni degli articoli 48g–48l. Ciò significa che l'amministratore deve essere assoggettato al diritto svizzero e che il foro competente deve trovarsi in Svizzera o che il rispetto di queste prescrizioni e le sanzioni in caso di trasgressione devono essere stabilite contrattualmente.

Poiché la previdenza professionale è un'assicurazione obbligatoria nell'ambito della quale vengono amministrate su base fiduciaria ingenti somme, è legittimo prevedere

requisiti severi per gli amministratori patrimoniali esterni, ossia tutti gli amministratori che non sono alle dipendenze dell'istituto di previdenza o delle imprese affiliate a quest'ultimo. L'obiettivo della disposizione dell'articolo 48f capoverso 3 è assicurare un'amministrazione del patrimonio qualificata e professionale. Conformemente alla medesima possono essere incaricati dell'amministrazione patrimoniale soltanto le banche ai sensi della legge sulle banche, i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse, le direzioni di fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti collettivi, le compagnie di assicurazione ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e gli intermediari finanziari attivi all'estero soggetti alla vigilanza equivalente di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta. Oltre a questi operatori, vi sono però anche persone e istituzioni che non sono soggette a un'autorizzazione secondo una delle leggi speciali summenzionate ma che tuttavia garantiscono una gestione ineccepibile e un'amministrazione patrimoniale qualificata e professionale. Questi operatori potranno essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

Già oggi, l'assoggettamento di un amministratore patrimoniale alla vigilanza della FINMA in virtù di una delle leggi sui mercati finanziari non esonera l'organo supremo di un istituto dedito alla previdenza professionale dalla responsabilità di verificare l'abilitazione degli amministratori e di sceglierli, istruirli e sorvegliarli con la dovuta diligenza.¹ Questa responsabilità deriva dall'art. 49a (v. cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e d) e dall'art. 50 OPP 2. L'articolo 49a capoverso 2 lettera d OPP 2, per esempio, prescrive all'organo supremo di stabilire i requisiti che devono essere soddisfatti dalle persone e dalle istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell'istituto di previdenza. Questi requisiti vanno descritti in un regolamento che deve essere esaminato dall'autorità di vigilanza. A questo proposito, la Commissione di alta vigilanza potrà per esempio fissare i requisiti da considerare sufficienti per l'abilitazione degli amministrazioni patrimoniali da parte delle autorità di vigilanza.

La disposizione non concerne ovviamente i prodotti esteri (p. es. negli investimenti collettivi) in cui un istituto di previdenza investe direttamente, vale a dire senza l'intermediazione di un amministratore patrimoniale.

Il presente capoverso entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Il periodo di transizione è necessario per permettere agli istituti di previdenza di procedere agli adeguamenti del caso (contratti, regolamenti).

Articolo 48g Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili

Il capoverso 1 stabilisce che la verifica dell'integrità e della lealtà ai sensi dell'articolo 51b capoverso 1 LPP avviene di regola al momento della costituzione di un istituto di previdenza o di un istituto dedito alla previdenza professionale (art. 13 OPP 1).

Eventuali successivi avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nella direzione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere annunciati all'autorità di vigilanza. In questi casi, per evitare un dispendio di risorse eccessivo, l'autorità di vigilanza non effettua più una verifica sistematica dell'integrità e della lealtà dei subentranti, a maggior ragione se tale verifica è già stata effettuata da un'altra autorità di vigilanza o dalla FINMA, ma soltanto in presenza di circostanze particolari,

¹ Le leggi sui mercati finanziari non contengono alcuna base legale che preveda l'assoggettamento degli amministratori patrimoniali degli istituti dediti alla previdenza professionale. Pertanto, attualmente la FINMA non verifica in modo specifico se questi dispongano della necessaria abilitazione.

segnatamente di un'irregolarità, di un evento particolare o di una comunicazione dell'ufficio di revisione (art. 36 cpv. 2).

Articolo 48h Conflitti d'interesse

Le persone attive nell'organo supremo, nella direzione o nell'amministrazione patrimoniale dell'istituto di previdenza non possono trovarsi in un conflitto d'interessi duraturo. L'esperienza insegna che soprattutto il cumulo delle funzioni pone gravi problemi. Se una persona che esercita una funzione nell'istituto di previdenza è al contempo partner contrattuale diretto o indiretto dello stesso istituto (p. es. per la gestione, l'amministrazione patrimoniale o la consulenza), ciò comporta inevitabilmente un conflitto d'interessi indesiderato.

Il capoverso 1 precisa l'articolo 51b capoverso 2 LPP, stabilendo che le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto. Se all'istituto di previdenza è affiliato un solo datore di lavoro, quest'ultimo e i suoi dipendenti non sono considerati persone esterne.

Sono considerate aventi economicamente diritto le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale azionario di una società è uguale o superiore al 5 per cento e le persone o i gruppi di persone con diritto di voto che rappresentano una percentuale uguale o superiore al 5 per cento di tutti i diritti di voto.

Al momento della costituzione dell'istituto di previdenza, l'assenza di conflitti d'interesse è verificata dall'autorità di vigilanza competente, in quanto la prima verifica ordinaria da parte dell'ufficio di revisione avviene solo dopo l'allestimento del primo conto annuale, ossia dopo oltre un anno, mentre la protezione degli assicurati deve essere garantita sin dal primo giorno.

Il capoverso 2 limita a 5 anni la durata massima dei contratti amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che un istituto di previdenza conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale. Nella prassi, infatti, sono stati osservati casi di istituti di previdenza che hanno sottoscritto contratti a lunga scadenza (p. es. mandati per l'amministrazione patrimoniale, la gestione o la consulenza) rivelatisi svantaggiosi per loro, ma vantaggiosi per alcune persone che esercitavano una funzione al loro interno oppure partecipavano in una qualche forma alle società con le quali i contratti erano stati stipulati.

Articolo 48i Negozi giuridici con persone vicine

Conformemente al capoverso 1, in caso di negozi giuridici importanti occorre chiedere offerte alternative. Inoltre, nell'ambito dell'aggiudicazione deve essere garantita la completa trasparenza affinché, al momento debito, l'ufficio di revisione possa svolgere la sua verifica in modo ineccepibile.

Il capoverso 2 definisce le persone prossime ai sensi dell'articolo 51c capoverso 2 LPP.

Articolo 48j Affari per conto proprio

Sinora, l'articolo 48f permetteva, a determinate condizioni, la conclusione di affari per conto proprio. Nella prassi, tuttavia, il confine tra affari per conto proprio autorizzati (p. es. *parallel running*, ossia investimenti paralleli che non arrecano svantaggi all'istituto di previdenza) e affari per conto proprio abusivi (p. es. *front running*, ossia investimenti effettuati conoscendo le future transazioni dell'istituto di previdenza) si è rivelato troppo labile. Inoltre, non si capisce perché alcuni affari per conto proprio deb-

bano essere autorizzati e altri no. Chi amministra il patrimonio di un istituto di previdenza professionale non deve sfruttare questa attività per i suoi affari personali. Di conseguenza, alle persone incaricate dell'amministrazione patrimoniale sono vietate le pratiche seguenti: *front running* (sfruttamento della conoscenza delle future transazioni dell'istituto di previdenza per effettuare anticipatamente investimenti per conto proprio), *parallel running* (investimenti paralleli), *after running* (investimenti immediatamente successivi, ossia intercalati alle singole tranche di un ordine del cliente eseguito a scaglioni) e, in generale, l'investimento negli stessi titoli negoziati dall'istituto di previdenza, se ciò può arrecare pregiudizio a quest'ultimo. Queste disposizioni obbligano le persone incaricate dell'amministrazione patrimoniale ad adottare le necessarie misure organizzative (p.es. creazione di «muraglie cinesi») e a usare la dovuta cautela, documentando sufficientemente le operazioni effettuate e attuando le misure citate in modo attestabile.

Agli amministratori patrimoniali è inoltre fatto divieto di riposizionare i depositi se ciò non è giustificato da un interesse dell'istituto di previdenza.

Articolo 48k Cessione di vantaggi patrimoniali

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto di previdenza devono definire chiaramente in una convenzione scritta (contratto di lavoro, mandato) le modalità di retribuzione e indicarne l'importo in franchi. Tutti i vantaggi patrimoniali eccedenti l'indennità pattuita e legati all'esercizio dell'attività per conto dell'istituto vanno ceduti a quest'ultimo. Si tratta di un principio già sancito nel diritto dei contratti (art. 400 cpv. 1 CO) e nel diritto del lavoro (art. 321b cpv. 1 CO) e ribadito da una decisione del Tribunale federale (DTF 132 III 460).

Il capoverso 2 disciplina la gestione delle indennità a persone e istituzioni esterne: entrambe, al primo contatto con il cliente, devono informarlo sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di mediatori, definire le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e sottoporre la convenzione all'istituto di previdenza e al datore di lavoro. Dal punto di vista del contenuto, l'articolo 48k si spinge oltre rispetto all'articolo 48a capoverso 1 lettera d, che considera solo le spese dirette sostenute dall'istituto di previdenza. L'articolo 48k, infatti, include anche le indennità versate da terzi a mediatori (spese indirette), ad esempio quando una società di gestione patrimoniale o una banca versa a un mediatore un'indennità per l'acquisizione di un istituto di previdenza quale cliente. Al mediatore è inoltre fatto divieto di accettare compensi supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Articolo 48l Obbligo di comunicare

Il capoverso 1 stabilisce che le persone incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare all'organo supremo i loro legami di interesse, comprese le partecipazioni e i diritti economici in aziende. I membri dell'organo supremo devono dichiarare i loro legami d'interesse all'ufficio di revisione.

Inoltre, le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto di previdenza professionale devono fornire ogni anno all'organo supremo una dichiarazione scritta in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali non previsti contrattualmente secondo l'articolo 48k (cpv. 2).

Articolo 49a cpv. 2 lett. c

La modifica apportata è di tipo redazionale: nella nuova OPP 2 le disposizioni sull'integrità e la lealtà delle persone responsabili figurano negli articoli 48f-1 ed è quindi necessario adeguare il rinvio nella lettera c del capoverso 2.

Articolo 58a cpv. 3 Obbligo d'informare

La modifica apportata è di tipo redazionale: l'espressione «organo di controllo» deve essere sostituita con «ufficio di revisione» per riprendere il tenore dell'articolo 52a segg. LPP.

Articolo 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale

L'articolo 59 disciplina l'applicazione per analogia delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale. Sinora, conformemente alla lettera c dell'articolo, tali prescrizioni potevano essere applicate anche alle fondazioni d'investimento. Poiché in futuro le disposizioni in materia d'investimenti per questi istituti saranno oggetto di un'ordinanza separata, la vigente lettera c può essere stralciata e sostituita dall'attuale lettera d (fondo di garanzia).

Articolo 60e^{bis} Diritto di ricorso dell'UFAS

Attualmente, il diritto di ricorso dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è disciplinato nell'articolo 4a OPP 1. Sottoposta a una revisione totale, questa ordinanza disciplina la vigilanza delle istituzioni della previdenza professionale. Poiché l'UFAS non riveste più la funzione di autorità di vigilanza, la disposizione riguardante il suo diritto di ricorso viene trasferita nell'OPP 2. In virtù dell'articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge sul Tribunale federale (LTF), secondo cui un dipartimento federale o i servizi a esso subordinati hanno diritto di ricorrere se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti, l'UFAS continua ad avere il diritto di interporre ricorso al Tribunale federale contro decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

Oltre all'UFAS, quindi, anche la Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 74 cpv. 4 LPP). I pareri elaborati nell'ambito di tali procedimenti possono divergere, in quanto la Commissione di alta vigilanza valuta i casi prevalentemente sotto il profilo della correttezza della vigilanza, mentre l'UFAS, forte della sua partecipazione all'elaborazione di testi legislativi, si focalizza soprattutto sulla corretta applicazione della legge.

Allegato all'articolo 44 OPP 2

Per il calcolo del grado di copertura, la riserva di fluttuazione nella ripartizione va trattata alla stregua della riserva di fluttuazione, ossia deve essere aggiunta al patrimonio di previdenza disponibile. Ne consegue che un'eventuale riserva di fluttuazione nella ripartizione va ad aumentare il grado di copertura, poiché deve essere sciolta per calcolare quest'ultimo. L'identico trattamento delle due voci è giustificato dal fatto che la riserva di fluttuazione nella ripartizione è stata concepita esplicitamente quale riserva e non quale accantonamento.²

Con questa disposizione, il Consiglio federale fa uso della sua competenza (art. 72a cpv. 4 LPP) di stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione. Se non lo facesse, cioè se questa riserva non dovesse essere sciolta per calcolare il grado di copertura, in caso di liquidazione parziale il datore di lavoro (garante) dovrebbe non soltanto coprire il disavanzo, affinché gli assicurati ricevano il 100% della loro prestazione d'uscita, ma anche cedere una parte della riserva alla cassa ricevente. In virtù dell'articolo 72c LPP,

² Rapporto del 19 dicembre 2006 della commissione di esperti sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico, p. 26, in: <http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=11732> (disponibile soltanto in tedesco e francese).

tuttavia, l'ente di diritto pubblico garantisce soltanto le prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita, le prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale e i disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente. Non è invece previsto che l'ente di diritto pubblico garantisca anche una parte delle riserve. Per questa ragione, nell'allegato all'articolo 44 OPP 2 è stata apportata un'aggiunta secondo cui per calcolare il grado di copertura bisogna aggiungere al patrimonio di previdenza (e quindi scogliere) la riserva di fluttuazione nella ripartizione. La conseguenza è che la riserva resta alla cassa cedente. Questa disposizione non ha alcuna ripercussione sugli assicurati, dato che la loro prestazione d'uscita è interamente garantita dal datore di lavoro (art. 72c cpv. 1 lett. b LPP).

Entrata in vigore

La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 (cpv. 1).

Il capoverso 2 indica quali disposizioni sul governo d'impresa saranno valide già dal 1° agosto 2011. Questa data di entrata in vigore dovrebbe consentire agli istituti di previdenza di attuare le eventuali misure necessarie (p.es. l'adeguamento di regolamenti, contratti e organizzazione alle nuove disposizioni) entro il 31 dicembre 2012 così che, nel 2013, nell'ambito della verifica del conto annuale 2012, gli uffici di revisione potranno verificare anche il rispetto delle nuove disposizioni sul governo d'impresa.

I capoversi 3 e 4 dell'articolo 48f entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Il periodo di transizione è necessario per permettere agli istituti di previdenza di procedere agli adeguamenti del caso (contratti, regolamenti).

Ordinanza del 22 giugno 1998 sul «Fondo di garanzia LPP»

Articolo 3 Vigilanza

La modifica apportata a questa disposizione è dovuta al trasferimento della vigilanza sul fondo di garanzia dall'UFAS alla Commissione di alta vigilanza conformemente all'articolo 64a capoverso 2 LPP.

Articolo 6 cpv. 2 secondo periodo Organo di direzione del fondo di garanzia

In futuro, il contratto che disciplina i rapporti tra il Consiglio di fondazione e l'organo di direzione del fondo di garanzia dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza e non più all'UFAS.

Articolo 7 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

La modifica redazionale apportata al titolo e al testo di questo articolo (sostituzione di «ufficio di controllo» con «ufficio di revisione») è necessaria per ragioni di coerenza terminologica con l'articolo 52a segg. LPP.

Il capoverso 2 introdotto in questo articolo contiene una disposizione sui periti in materia di previdenza professionale. Dal 2002, il fondo di garanzia garantisce le prestazioni degli istituti di previdenza divenuti insolventi. Così facendo, assume determinati rischi attuariali. La fondazione è pertanto tenuta, analogamente a un istituto di previdenza, a designare un perito in materia di previdenza professionale conformemente all'articolo 52a LPP che assolva i compiti previsti dall'articolo 52e LPP.

Articolo 8 cpv. 1 e 2 Rapporto

Capoverso 1: il Consiglio di fondazione deve consegnare il rapporto dell'ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e non più all'UFAS. Il contenuto del capoverso 1 è stato adeguato all'articolo 52a capoverso 2 LPP.

Capoverso 2: secondo l'articolo 52a LPP l'organo supremo deve trasmettere il rapporto dell'ufficio di revisione all'autorità di vigilanza. Poiché questo compito non spetta all'ufficio di revisione, il capoverso è stato abrogato.

Articolo 9 cpv. 3 Elenco degli istituti di previdenza

Poiché in seguito alla riforma strutturale della LPP la vigilanza sul fondo di garanzia sarà esercitata dalla Commissione di alta vigilanza, anch'essa deve poter accedere all'elenco.

Articolo 14 cpv.1

La modifica apportata è di natura redazionale. Sulla base dell'articolo 56 capoverso 1 lettera d LPP, il fondo di garanzia deve indennizzare l'istituto collettore per le spese generate dal controllo della riaffiliazione giusta l'articolo 11 capoverso 3^{bis} LPP.

Articolo 15 Contributi per sovvenzioni e indennizzi

La modifica dell'articolo 15 è una conseguenza della modifica dell'articolo 14 capoverso 1.

Articolo 17 cpv. 4 e 5 (nuovo) Comunicazione delle basi di calcolo dei contributi

Al capoverso 4 viene apportata solo una modifica redazionale (sostituzione di «ufficio di controllo» con «ufficio di revisione»).

Il capoverso 5 è nuovo. Nell'ambito del calcolo dei contributi, per poter meglio valutare i rischi legati alle prestazioni in caso di insolvenza degli istituti a esso affiliati, il fondo di

garanzia può chiedere a questi ultimi di comunicargli a titolo di indicazione supplementare la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni di uscita, il grado di copertura e l'entità del tasso d'interesse tecnico.

Articolo 18 cpv. 1 Aliquote di contribuzione

In futuro, il Consiglio di fondazione del fondo di garanzia dovrà sottoporre le aliquote di contribuzione all'approvazione della Commissione di alta vigilanza e non più all'UFAS.

Articolo 21 cpv. 1 secondo periodo e art. 23 cpv. 3 secondo periodo

A entrambi gli articoli viene apportata solo una modifica di natura redazionale: «ufficio di controllo» viene sostituito con «ufficio di revisione».

Articolo 25 cpv. 2 lett. b

La disposizione attuale in base alla quale il risanamento dell'istituto di previdenza non è più possibile quando il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento dei premi è abrogata. Considerata la condizione secondo cui nei confronti del datore di lavoro deve essere stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga, è infatti di per sé irrilevante.

Articolo 26 cpv. 4 (nuovo)

Dal 2002, il fondo di garanzia garantisce le prestazioni degli istituti di previdenza divenuti insolventi. Così facendo, assume determinati rischi attuariali. Al momento, i dettagli vengono disciplinati mediante un contratto stipulato con le persone coinvolte. Le questioni in sospeso riguardanti la gestione dell'effettivo degli aventi diritto a rendite devono poter essere disciplinate in un regolamento da sottoporre all'approvazione della Commissione di alta vigilanza. Il nuovo capoverso crea le basi legali affinché il fondo di garanzia possa assolvere questo nuovo compito.

Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio

Articolo 19b lett. c (nuovo)

In qualità di nuova autorità di vigilanza, la Commissione di alta vigilanza deve poter consultare il registro degli averi dimenticati.